

Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Decreto del Consiglio federale del 23 novembre 2005

Scopo e importanza.....	2
Priorità per il 2006.....	3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2006.....	4
 1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile	
1.1 Ricerca e educazione.....	7
1.2 Economia e competitività.....	8
1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione.....	12
1.4 Ambiente e infrastruttura.....	14
1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media.....	16
1.6 Istituzioni dello Stato.....	18
1.7 Pianificazione del territorio.....	19
 2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica	
2.1 Sicurezza sociale e sanità.....	21
2.2 Società, cultura e sport.....	23
 3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo	
3.1 Relazioni internazionali.....	25
3.2 Sicurezza.....	27
 Allegati: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2006.....	30
Principali verifiche dell'efficacia previste nel 2006.....	36

Scopo e importanza

Il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore la nuova legge sul Parlamento (LParl), che prevede nuove disposizioni legali sugli strumenti di pianificazione e di rendiconto del Consiglio federale.

In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un disegno di decreto federale semplice sugli obiettivi del programma stesso (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, nel corso della sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici della politica della Confederazione per i quattro anni successivi; il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto il decreto federale semplice nella votazione sul complesso. Il rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–2007 resta pertanto un orientamento politico determinante per il Consiglio federale; ciò significa che rispetto alla legislatura 1999–2003 non vi saranno modifiche metodologiche. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale (qui appresso «obiettivi annuali») devono essere comunicati al Parlamento prima dell'inizio dell'ultima sessione ordinaria dell'anno e devono essere conformi al programma di legislatura (art. 144 cpv. 1 LParl). Essi fungono da base per il bilancio che il presidente della Confederazione presenta

oralmente ogni anno, durante la sessione invernale, a nome del Consiglio federale. In tal senso, il Governo trasmette gli obiettivi annuali 2006 al Parlamento per informazione.

Il programma di legislatura e gli obiettivi annuali definiscono le priorità e contribuiscono così a migliorare la gestione dei lavori dell'Amministrazione e a conferire maggiore coerenza alle attività legislative e amministrative. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale rappresentano una dichiarazione d'intenti politica: essi definiscono l'orientamento della politica governativa senza tuttavia restringere il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti impreviste. Il Consiglio federale si riserva quindi, in casi motivati, di derogare agli obiettivi annuali.

Come finora, nell'ambito del programma di legislatura la pianificazione dei compiti e il piano finanziario devono essere coordinati quanto a materia e durata (art. 146 cpv. 2 e 5 LParl). Vi sono invece chiare limitazioni a un analogo coordinamento della pianificazione annuale e del preventivo. Infatti, l'evoluzione delle spese dell'anno successivo è in genere determinata in misura molto maggiore dall'applicazione del diritto vigente che non dai progetti legislativi in corso. Dal punto di vista della politica finanziaria, gli obiettivi annuali

concernono di regola la pianificazione finanziaria a medio termine. Le indicazioni sulla futura legislazione nell'ambito degli obiettivi annuali possono quindi comportare un adeguamento del piano finanziario, ma hanno solo raramente un effetto diretto sul preventivo dello stesso anno.

Gli obiettivi annuali non servono però unicamente al Consiglio federale e all'Amministrazione, bensì anche alle Commissioni della gestione delle Camere; essi facilitano i lavori di controllo del Parlamento consentendogli di valutare, sull'arco di un anno, le attività del Governo alla luce degli obiettivi presentati e di approfondire in maniera mirata singoli punti (art. 144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive gli obiettivi del Governo e le misure da adottare per conseguirli. Dopo un anno il Consiglio federale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla gestione. Per questo motivo il rapporto sul programma di legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione presentano una struttura analoga. Gli obiettivi del Consiglio federale comprendono anche un elenco delle principali verifiche dell'efficacia previste: in tal modo si intende contribuire all'attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale.

Priorità per il 2006

Come illustrato nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007, il Consiglio federale ritiene prioritarie le tre linee direttive seguenti: accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere nazionale, rispondere progressivamente alle sfide demografiche che vanno delineandosi e rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo. Per ognuna di queste linee direttive il Governo ha fissato obiettivi e orientamenti strategici, che esso concretizza negli obiettivi annuali. Con gli obiettivi per il 2006 il Consiglio federale presenta la sua pianificazione per il terzo anno della legislatura. Le priorità sono le seguenti:

Il Consiglio federale intende migliorare sia la gestione a livello nazionale sia l'efficacia e la concorrenzialità del sistema svizzero inerente all'educazione, alla ricerca e all'innovazione. A tale scopo definirà il quadro entro cui si muoverà l'attività promozionale per il periodo 2008–2011 e preparerà una nuova legge quadro sulle scuole universitarie, la convenzione sulle prestazioni e il finanziamento dei PF per il periodo 2008–2011. Grazie a un ampio ventaglio di misure in materia di politica della concorrenza e di diritto dell'economia, si intende aumentare l'attrattiva della piazza economica svizzera. Dopo le misure immediate volte a stabilizzare le finanze federali (programmi di sgravio 03

e 04), si tratta ora, al fine di riequilibrare a lungo termine il bilancio della Confederazione, di avviare riforme radicali nei singoli settori di compiti e di procedere a una verifica dei compiti della Confederazione. Nell'ambito della politica fiscale si portano avanti le riforme avviate, si esaminano proposte di riforma fondamentali e si semplifica l'imposta sul valore aggiunto.

Nell'ambito delle opere sociali l'accento è posto sulle riforme della previdenza per la vecchiaia: con una riedizione dell'11^a revisione dell'AVS si propongono, fra le altre cose, l'aumento dell'età pensionabile delle donne e una serie di misure intese a migliorare il pensionamento flessibile. A proposito della previdenza professionale, sarà nuovamente abbassata l'aliquota di conversione delle rendite e saranno proposte misure volte a migliorare la vigilanza. Nel quadro della verifica dell'entità del tasso d'interesse minimo, il Consiglio federale valuterà inoltre la possibilità di definire un'apposita formula fissa. La politica culturale sarà dotata di una base legale esaustiva destinata a stabilire priorità per la promozione della cultura, a rafforzare i partenariati con i Cantoni, i Comuni e le città e a dissociare compiti e attribuzioni dei diversi attori a livello federale.

In seguito alle decisioni popolari prese nel 2005 in materia di

politica europea, il Consiglio federale provvederà ad attuare nel migliore dei modi i Bilaterali II e il protocollo relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, riservando particolare attenzione all'esecuzione della normativa di Schengen/Dublino e al rispetto delle misure d'accompagnamento. A titolo di contributo di coesione della Svizzera all'UE allargata, esso proporrà al Parlamento di stanziare un credito quadro di un miliardo di franchi per cinque anni. Ancora prima della pausa estiva del 2006, il Governo adotterà un rapporto sulle diverse opzioni per la politica europea. In politica estera il Governo cercherà maggiormente di ottenere una visione globale e di procedere in modo coordinato e coerente per quanto riguarda la difesa degli interessi. Infine viene posto l'accento sul miglioramento della cooperazione internazionale e della prevenzione in materia di giustizia e polizia.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2006

Obiettivo 1 Rafforzare l'educazione e la ricerca

- Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008-2011
- Consultazione relativa alla nuova legge quadro sulle scuole universitarie
- Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007-2013
- Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche
- Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sui brevetti d'invenzione

Obiettivo 2 Ridurre gli ostacoli statali, maggiore concorrenza sul mercato interno

- Monitoraggio del pacchetto di misure per una politica di crescita
- Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
- Messaggio sulla politica agricola 2011
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici
- Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
- Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione

Obiettivo 3 Rafforzare la fiducia nell'economia

- Modifica dell'ordinanza sulle banche, al fine di attuare le nuove prescrizioni in materia di fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)
- Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili)
- Ulteriore modo di procedere per attuare le raccomandazioni del GAFI
- Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
- Consultazione sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione
- Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati

Obiettivo 4 Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze della Confederazione

- Verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti)
- Rapporto sulla verifica dei sussidi federali

- Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione

Obiettivo 5 Portare avanti le riforme fiscali

- Rapporti su riforme fiscali fondamentali
- Consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Messaggio concernente misure immediate relative all'imposizione dei coniugi
- Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco

Obiettivo 6 Salvaguardare le basi vitali naturali e rendere più sicuro l'approvvigionamento in energia

- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste
- Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare
- Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare
- Attestato di smaltimento per scorie radioattive

Obiettivo 7 Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente

- Piano settoriale trasporti
- Consultazione sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari
- Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci
- Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007-2010
- Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo del 2007-2010
- Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali, intesa a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili

Obiettivo 8 Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla

- Attuazione della strategia inerente alla Società dell'informazione
- Strategia inerente al Governo elettronico
- Strategia inerente a e-health
- Rapporto di valutazione sul voto elettronico
- Rapporto sull'armonizzazione dei registri e sul censimento della popolazione nel 2010
- Messaggio concernente la nuova legge federale sulla geoinformazione
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore

Obiettivo 9 Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme

- Decisioni sull'indirizzo della riforma dell'Amministrazione 2005–2007
- Passaggio dei fornitori di prestazioni informatiche dell'Amministrazione federale al sistema GEMAP
- Passaggio dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e di alcuni settori di armasuisse al sistema GEMAP
- Messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero

Obiettivo 10 Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile

- Ulteriore modo di procedere relativo alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, intesa a istituire misure di accompagnamento in vista dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Obiettivo 11 Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile

- Messaggi relativi all'11^a revisione dell'AVS
- Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP
- Consultazione e procedura ulteriore al fine di migliorare la vigilanza LPP
- Verifica dell'entità del saggio minimo d'interesse e procedura ulteriore
- Consultazione per una revisione della legge federale contro gli infortuni
- Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio

Obiettivo 12 Riorganizzare e riposizionare la politica culturale

- Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia
- Decisioni preliminari relative all'attuazione della politica dei musei della Confederazione
- Consultazione relativa alle convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di espressione culturale
- Messaggio concernente il finanziamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011
- Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera

Obiettivo 13 Approfondire le relazioni con l'Unione europea

- Ratifica e attuazione dei Bilaterali II
- Attuazione del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata
- Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera

Obiettivo 14 Rafforzare la coerenza e il coordinamento nella politica estera

- Documenti strategici di politica estera concernenti Stati e gruppi di Stati importanti
- Concertazione degli obiettivi di politica estera settoriali tra il DFAE e altri dipartimenti

Obiettivo 15 Perseverare nell'impegno della Svizzera nel rafforzare l'ONU e nello sviluppo degli accordi di diritto internazionale

- Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)
- Impegno nell'attuazione delle riforme ONU
- Messaggio concernente la legge sullo Stato ospite
- Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2010
- Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura
- Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori

Obiettivo 16 Attuare la nuova politica di sicurezza

- Consultazione relativa alla revisione della legge militare
- Messaggio sulle modifiche dell'organizzazione dell'Esercito

Obiettivo 17 Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia

- Messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete
- Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
- Messaggio relativo alla LMSI II
- Messaggio concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al razzismo o alla violenza
- Messaggio concernente l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione
- Messaggio concernente la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità
- Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
- Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico
- Messaggio relativo agli accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania

1

**Accrescere il benessere
e garantire lo sviluppo
sostenibile**

1.1 Ricerca e educazione

Obiettivo 1 Rafforzare l'educazione e la ricerca

- Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011
- Consultazione relativa alla nuova legge quadro sulle scuole universitarie
- Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007-2013
- Messaggio sull'articolo costituzionale e decisione circa l'ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sulle professioni psicologiche
- Ulteriore modo di procedere in relazione alla legge federale sui brevetti d'invenzione

Nel secondo semestre 2006 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) nel periodo 2008–2011. Esso vi delinearà il quadro finanziario e contenutistico dell'attività promozionale nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2008–2011 e sottoporrà al Parlamento i decreti federali per i relativi limiti di spesa, crediti d'impegno e crediti globali. Lo scopo è di mantenere la qualità nonché l'efficacia e la concorrenzialità del sistema svizzero inerente all'educazione, alla ricerca e all'innovazione. Mediante una revisione parziale della legge sulla ricerca, si chiariranno inoltre compiti e attribuzioni, tenendo conto di diverse esigenze formulate dal Parlamento. Parallelamente a questi lavori, il Consiglio federale preparerà il finanziamento del settore dei PF nel periodo 2008–2011, l'approvazione della convenzione sulle prestazioni e la revisione della legge sui PF. Esso sottoporrà i disegni al Parlamento nel quadro del messaggio ERI.

Il Consiglio federale sottoporrà inoltre a procedura di consultazione il disegno di nuova legge quadro sulle scuole universitarie. Lo scopo è di istituire uno spazio nazionale dell'educazione e della ricerca, nel quale sia garantita l'eccellenza delle prestazioni fornite a livello nazionale e internazionale e sia resa possibile la necessaria gestione dell'intero sistema da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Nel primo semestre il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento anche il messaggio concernente la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell'educazione nel periodo 2007–2013. In tal ambito esso chiederà i crediti d'impegno necessari a garantire la partecipazione integrale della Svizzera al settimo programma quadro di ricerca e, quale novità, la partecipazione integrale ai programmi di formazione e a quelli per i giovani dell'UE nel periodo 2007–2013.

Nel secondo semestre il Consiglio federale pubblicherà i

risultati della consultazione sull'articolo costituzionale e quelli relativi alla legge federale sulla ricerca sull'uomo e deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere. Su tale base, verso la fine dell'anno esso adotterà il messaggio concernente l'articolo costituzionale relativo alla ricerca sull'uomo. In tale messaggio si esprimerà pure sulle condizioni quadro e temporali per l'approvazione della legge federale sulla ricerca sull'uomo. La Confederazione dovrà ricevere una competenza esplicita per disciplinare l'intero campo della ricerca sull'uomo e sancire i principi essenziali per la ricerca sull'uomo con cui proteggere la dignità dell'essere umano e la personalità.

Il rapporto sulla consultazione relativa alla legge federale sulle professioni psicologiche sarà disponibile all'inizio del secondo semestre. La legge ha lo scopo di disciplinare la formazione di base nelle professioni psicologiche qualificate (formazione universitaria in psicologia) e il perfezionamento professionale per le professioni psicologiche qualificate rilevanti dal profilo della salute (segnata-

mente la psicoterapia). Entro la fine dell'anno il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e getterà le basi per l'elaborazione del messaggio.

Il diritto dei brevetti costituisce una materia di elevatissimo grado

tecnico che richiede solide conoscenze specifiche e una lunga esperienza da parte dei giudici chiamati a pronunciarsi sulle vertenze inerenti ai brevetti. Il Consiglio federale esaminerà provvedimenti volti a semplificare e

accelerare il ricorso alle vie legali nell'ambito delle vertenze inerenti al diritto dei brevetti e a definire la posizione professionale degli agenti dei brevetti. Entro la fine dell'anno deciderà inoltre sull'ulteriore modo di procedere.

1.2 Economia e competitività

Obiettivo 2 Ridurre gli ostacoli statali, maggiore concorrenza sul mercato interno

- Monitoraggio del pacchetto di misure per una politica di crescita
- Rapporto e messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
- Messaggio sulla politica agricola 2011
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici
- Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
- Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione

All'inizio dell'anno il Consiglio federale tratterà il bilancio dell'efficacia del pacchetto di misure per una politica di crescita e valuterà se quest'ultimo debba essere integrato con ulteriori misure. Occorre stabilire in particolare se, sulla base dei rapporti stilati nel quadro del pacchetto, si debbano avviare nuovi provvedimenti e, se tale fosse il caso, definirne la natura. Tematicamente i rapporti entrano in linea di conto, da una parte, per quanto riguarda il mantenimento dell'elevata partecipazione lavorativa dei dipendenti di una certa età e il confronto dello stato di liberalizzazione dei mercati dei servizi in Svizzera per rapporto alle condizioni vigenti nell'area dell'UE.

Dall'altra parte, si tratta di valutare se il livello della quota di scolarizzazione al livello terziario rappresenti un problema per la Svizzera e quale possa essere il ruolo dello Stato nell'ambito del perfezionamento: due questioni che andranno risolte in stretta relazione con il messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011 (cfr. obiettivo 1).

La misura 11 del pacchetto di misure per una politica di crescita del Consiglio federale prevede di portare avanti gli sforzi profusi per sgravare le imprese dal profilo amministrativo (costituzione dell'impresa, chiusura dei conti, dichiarazione delle imposte ecc.). All'inizio del 2006 il Consiglio fede-

rale adotterà un rapporto dedicato a tali questioni, mentre alla fine del 2006 licenzierà un messaggio concernente una serie di misure supplementari. Una di queste misure sarà intesa a identificare le procedure d'autorizzazione federali alle quali si possa rinunciare, con l'obiettivo di stralciarne il 20 per cento. Infatti, nel contesto dell'introduzione della libera circolazione integrale delle persone, all'inizio di giugno del 2007 il Consiglio federale valuterà pure se nell'ambito della fornitura e del collocamento di personale all'estero si possa rinunciare all'autorizzazione federale a favore di un'autorizzazione esclusivamente cantonale. Disciplina analoghi di diversi uffici

saranno semplificati o soppressi del tutto. Inoltre saranno verificate le procedure volte ad ottenere un disciplinamento migliore (segnatamente la valutazione dell'impatto normativo, Forum PMI); in tal modo si dà pure seguito alle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale in merito a tali procedure.

La politica agricola 2011 rappresenta un ulteriore passo coerente nel quadro della riforma della politica agricola iniziata all'inizio degli anni Novanta. Anche in futuro l'agricoltura dovrà poter adempiere i suoi compiti con una produzione sostenibile e orientata al mercato. Per tale motivo le condizioni quadro in materia di politica agricola devono essere sviluppate in modo tale che il potenziale esistente venga utilizzato a favore dei progressi nella produttività e che la competitività venga migliorata a tutti i livelli dell'economia alimentare. In tale contesto si persegue la strategia secondo cui la parte principale dei mezzi finanziari, attualmente utilizzati per sostenere i prezzi, giunge ai pagamenti diretti non vincolati alla produzione e i dazi doganali sui foraggi vengono ridotti. Una particolare attenzione sarà riservata alla riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Con queste riforme dovrebbe essere possibile ammortizzare all'incirca la metà delle ripercussioni del ciclo negoziale di Doha. Il settore alimentare agricolo continuerà la sua marcia di avvicinamento al mercato interno europeo. Questi progetti sono parte inte-

grante della strategia della politica di crescita della Confederazione, che ha per obiettivo il rafforzamento della concorrenza nel mercato interno. Il messaggio comprenderà inoltre i limiti di spesa per le uscite principali nell'agricoltura per il periodo 2008–2011. Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel primo semestre del 2006.

Il Governo intende adottare nel secondo semestre il messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Esso attribuisce grande importanza all'eliminazione e alla prevenzione di nuovi ostacoli tecnici al commercio. Mediante questa modifica, in futuro il principio di Cassis de Dijon, vigente tra gli Stati membri della CE, sarà applicato anche al trasporto di merci tra la Svizzera e la CE, tuttavia soltanto per quei settori di prodotti per i quali la Svizzera e l'UE hanno prescrizioni tecniche diverse. Secondo il principio di Cassis de Dijon, i prodotti importati da un altro Stato membro della CE, fabbricati in conformità alle prescrizioni nazionali del Paese che li esporta, possono di principio essere messi in commercio in qualsiasi Paese della CE e, dopo l'entrata in vigore di questa revisione, anche in Svizzera. In tale contesto, le limitazioni sono possibili unicamente se risultano assolutamente necessarie per motivi legati a interessi pubblici superiori quali la protezione della salute, la protezione della buona fede negli scambi commerciali oppure la protezione dei consumatori.

Nel secondo semestre del 2006 il Consiglio federale intende sottoporre a procedura di consultazione l'avamprogetto di legge federale riveduta sugli acquisti pubblici. Gli obiettivi di tale revisione sono la modernizzazione del diritto in materia di acquisti, la risoluzione di importanti questioni aperte e la flessibilizzazione della procedura d'appalto. Inoltre si intende andare nella direzione di un'armonizzazione a livello nazionale del diritto in materia di appalti. Oltre a ciò, nel diritto svizzero in materia di acquisti pubblici saranno integrate le novità della convenzione OMC sugli appalti pubblici, attualmente in revisione.

Il Consiglio federale vuole abrogare la Lex Koller e quindi esonerare dall'obbligo d'autorizzazione e dal contingentamento l'acquisto di abitazioni di vacanza da parte di persone all'estero. La relativa crescente domanda di abitazioni di vacanza che bisogna attendersi nelle regioni a vocazione turistica e la costruzione di abitazioni secondarie saranno disciplinate dal Consiglio federale nel diritto in materia di pianificazione del territorio, in modo ordinato e confacente allo sviluppo sostenibile. Il Governo licenzierà il messaggio nel secondo semestre.

Nel secondo semestre il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione nel Codice delle obbligazioni. Il disegno persegue lo scopo di adeguare le regole di calcolo della pigione alle nuove condizioni del mercato dei capitali e di renderle più flessibili.

Obiettivo 3 Rafforzare la fiducia nell'economia

- Modifica dell'ordinanza sulle banche, al fine di attuare le nuove prescrizioni in materia di fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)
 - Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili)
 - Ulteriore modo di procedere per attuare le raccomandazioni del GAFI
 - Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
 - Consultazione sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione
 - Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati
-

Gli standard relativi ai fondi propri per le banche (Basilea I), risalenti al 1988, sono stati rielaborati radicalmente e devono ora essere trasferiti nel diritto nazionale. Non sono necessarie modifiche di legge. Le condizioni quadro per gli standard riveduti (Basilea II) hanno lo scopo di trattare in modo adeguato i rischi contrattati, rafforzare la vigilanza e aumentare la disciplina di mercato mediante requisiti in materia di trasparenza. In tal modo si intende in particolare aumentare la stabilità del sistema finanziario internazionale. Inoltre sarà così garantita la parità delle condizioni di concorrenza per le banche attive a livello internazionale. Il Consiglio federale adotterà l'ordinanza riveduta sulle banche verosimilmente nella seconda metà del 2006, di modo che i nuovi standard potranno entrare in vigore all'inizio del 2007, contemporaneamente ai Paesi del G 10 e ai Paesi membri dell'UE.

L'esigenza di una legge federale concernente la custodia e il trasferimento di titoli contabili (leggi sui titoli contabili) nasce dal fatto che il diritto svizzero vigente si

fonda su una nozione di titolo di credito secondo cui il diritto sul titolo non può essere fatto valere né trasferito a terzi se manca il titolo stesso. Questa concezione è oramai superata. Oggi i titoli del mercato monetario e quelli del mercato dei capitali non sono più conservati e amministrati dagli investitori stessi, bensì da intermediari finanziari. In tale contesto il possesso del titolo di credito è irrilevante sia per far valere il diritto sia per il suo trasferimento. La legge sui titoli contabili intende istituire le necessarie basi legali per questa custodia elettronica dei titoli di credito. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel secondo semestre.

Le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI/FATF) sono considerate standard internazionali nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. A livello internazionale la Svizzera dispone complessivamente già oggi di un dispositivo solido ed esaustivo per combattere il riciclaggio di denaro. È tuttavia nell'interesse della piaz-

za economica e finanziaria svizzera adeguare costantemente il sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo alle nuove esigenze in materia di lotta alla criminalità. Il Consiglio federale deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere per attuare le 40 raccomandazioni rivedute.

Nel primo semestre verrà inoltre licenziato il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari. Tale legge prevede l'istituzione di una vigilanza integrata sui mercati finanziari che disponga di uno strumento unitario in materia di vigilanza. Secondo le proposte contenute del primo rapporto parziale della commissione peritale «Vigilanza integrata sui mercati finanziari» dovranno dapprima essere riuniti la Commissione federale delle banche e l'Ufficio federale delle assicurazioni private.

La legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione disciplina i rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione e gli assicurati. La legge è entrata in vigore quasi un secolo fa e da allora è stata sottoposta unicamente a

revisioni parziali. Per tale motivo non è più in grado di soddisfare pienamente le esigenze poste a un atto legislativo moderno. La revisione totale ha in particolare lo scopo di tener conto anche delle raccomandazioni della Commissione della concorrenza e degli sviluppi intervenuti nel diritto in materia di contratto d'assicurazione negli Stati vicini, nonché di migliorare il coordinamento con il diritto in materia di assicurazioni sociali e responsabilità civile. Il Consiglio federale porrà in consultazione il testo nella seconda metà del 2006.

Nel secondo semestre il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente una legge federale sugli averi non rivendicati. La legge prevede condizioni quadro per l'autodisciplina. Essa definisce le misure fondamentali che dovranno essere adottate dagli intermediari finanziari obbligatoriamente assoggettati per mantenere o ripristinare il contatto con i loro clienti. Il disegno di legge disciplina inoltre il destino degli averi non rivendicati nei casi in cui, nonostante apposite ricerche, non sia più possibile trovare un avente diritto. Nell'ambito del-

l'elaborazione del messaggio occorrerà valutare se sia necessario emanare una legge federale apposita sugli averi non rivendicati oppure se gli obiettivi auspicati possano essere conseguiti nel quadro di una revisione di leggi vigenti (diritto privato, diritto in materia di mercati finanziari). Il risultato di questa verifica inciderà sul contenuto del messaggio.

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Obiettivo 4 Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze della Confederazione

- Verifica dei compiti da parte del Consiglio federale (portafoglio di compiti)
 - Rapporto sulla verifica dei sussidi federali
 - Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione
-

Ora che le misure immediate per il risanamento delle finanze federali (programmi di sgravio 2003 e 2004, pianificazioni di rinuncia a determinati compiti dell'Amministrazione) sono state decise e si trovano in fase di attuazione, occorre procedere a ulteriori riforme fondamentali che esplicheranno i loro effetti a medio e lungo termine e hanno lo scopo di garantire una politica finanziaria sana sul lungo periodo. Rientrano in tale contesto la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, riforme nei singoli settori di compiti, una riforma dell'Amministrazione e la verifica fondamentale dei compiti della Confederazione. Mentre la riforma dell'Amministrazione ha per oggetto le strutture e i processi interni (cfr. 1.6 Istituzioni dello Stato), con la verifica dei compiti il Consiglio federale intende valutare a quali compiti si possa in futuro rinunciare del tutto e a proposito di quali l'attività dello Stato possa essere ridotta. Esso intende pure

esaminare gli scorpori e la dissociazione dei compiti che attualmente sono assunti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. In tal modo si intendono sgravare ulteriormente le finanze della Confederazione con lo scopo di creare nuovi spazi d'azione e di manovra per il futuro. Le proposte di riduzione e di riforma saranno elaborate sulla base di un rilevamento a tappeto di tutti i compiti della Confederazione (portafoglio di compiti). Nel primo semestre il Consiglio federale definirà il portafoglio di compiti ed elaborerà le prime proposte, per poi avviare, nel secondo semestre, un dialogo politico con i Cantoni, i partiti e le parti sociali.

La legge sui sussidi obbliga il Consiglio federale a esaminare periodicamente tutti i sussidi erogati dalla Confederazione. L'ultima verifica integrale dei sussidi risale al 1997 (primo rapporto sui sussidi) e al 1999 (secondo rapporto sui sussidi). Il Consiglio federale sottoporà al Parlamento i risultati della terza verifica nel corso del secon-

do semestre del 2006. Oltre a una valutazione generale della situazione attuale e dell'eventuale bisogno di ottimizzazione nel settore dei sussidi, il rapporto conterrà anche misure e raccomandazioni concrete concernenti i singoli sussidi.

Nel primo semestre il Collegio governativo adotterà inoltre un rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario in seno agli enti e alle imprese della Confederazione. Esso illustrerà i criteri determinanti per la decisione circa lo scorporo di un'unità dall'amministrazione centrale. Il Governo spiegherà inoltre in che modo le unità scorporate saranno gestite dalla Confederazione nella sua qualità di proprietario, fra l'altro ai fini di una limitazione dei rischi finanziari. Con questa concretizzazione del modello a quattro cerchi si intende ottimizzare e, se opportuno, armonizzare la vigilanza sulle unità rese autonome.

Obiettivo 5 Portare avanti le riforme fiscali

- Rapporti su riforme fiscali fondamentali
 - Consultazione sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
 - Messaggio concernente misure immediate relative all'imposizione dei coniugi
 - Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco
-

Nel 2006 il Consiglio federale intratterrà diverse discussioni in merito a riforme fiscali fondamentali ("prospettive globali"). Da un lato, un gruppo di esperti sta valutando l'impiego di accrediti d'imposta dipendenti dal reddito. Lo scopo è di migliorare gli incentivi al lavoro, attualmente fortemente negativi, nel segmento dei salari bassi con l'aiuto di un nuovo sistema di supplementi salariali. Dall'altro, in due studi si analizzano gli effetti di crescita e di ripartizione di sistemi fiscali differenti. Su queste basi il Consiglio federale intende decidere, nel secondo semestre del 2006, in merito all'ulteriore modo di procedere a proposito delle diverse proposte di riforma.

Fondandosi sul proprio rapporto del 26 gennaio 2005 concernente miglioramenti dell'imposta sul valore aggiunto (10 anni di imposta sul valore aggiunto), il Consiglio federale adotterà un avamprogetto da sottoporre a procedura di consultazione. L'accento sarà posto sulla semplificazione radicale del

sistema dell'imposta sul valore aggiunto, vale a dire la soppressione delle operazioni escluse (= false esenzioni fiscali) e l'introduzione di un tasso d'imposta unitario.

Visto che una riforma esaustiva dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie non potrà essere realizzata a breve scadenza, il Collegio governativo intende sopprimere con una misura immediata la discriminazione anticostituzionale delle coppie di coniugi in cui entrambi conseguono un reddito. Tale misura immediata prevede una nuova impostazione della deduzione per coniugi con due redditi. Le minori entrate prevedibili, pari a 750 milioni di franchi, dovranno essere compensate mediante misure di finanziamento. Sulla base dei risultati della consultazione, nel secondo semestre del 2006 il Consiglio federale adotterà il messaggio.

Il Consiglio federale intende armonizzare la struttura fiscale di tutti i tabacchi manifatturati diversi dalle sigarette con quella dell'UE e

approssimare a medio termine il loro onere fiscale al livello minimo praticato nell'UE. Verrà inoltre soppressa l'imposizione della carta da sigarette aumentando nel contempo considerevolmente l'imposizione del tabacco da fumo per sigarette fatte a mano. Il Consiglio federale intende proporre l'introduzione di depositi fiscali autorizzati e discutere della fissazione di prezzi minimi di vendita delle sigarette. Nel secondo semestre presenterà il relativo messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco.

1.4 Ambiente e infrastruttura

Obiettivo 6 Salvaguardare le basi vitali naturali e rendere più sicuro l'approvvigionamento in energia

- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste
 - Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare
 - Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare
 - Attestato di smaltimento per scorie radioattive
-

Nel corso del primo semestre il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione in merito alla revisione parziale della legge forestale e il secondo semestre adotterà il relativo messaggio. In futuro gli interessi pubblici e privati nei confronti delle foreste saranno distinti in modo più chiaro e, di conseguenza, i sussidi federali saranno erogati in modo diverso. La legge forestale riveduta dovrà inoltre istituire condizioni quadro che permettano di ottenere una gestione forestale efficiente e un'efficace filiera del legno quale fonte di valore aggiunto. Nel progetto saranno infine illustrati approcci di soluzione per affrontare il problema della superficie boschiva in continuo aumento.

La Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) sarà formalmente incorporata dall'Ufficio federale dell'energia e trasformata in un ente di diritto pubblico. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e, nel secondo semestre del 2006, licenzierà il messaggio concernente una legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Nel 2006 il Governo prenderà atto anche del risultato della consultazione relativa alla revisione totale della legge del 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare e, su tale base, nel secondo semestre adotterà il relativo messaggio. Il progetto prevede di aumentare l'attuale copertura assi-

curativa obbligatoria pari a un miliardo di franchi per gli impianti nucleari. Inoltre sarà ratificata la convenzione internazionale sulla responsabilità nel settore dell'energia nucleare.

I gestori delle centrali nucleari sono tenuti per legge a fornire la prova, mediante un cosiddetto attestato di smaltimento, che di principio lo smaltimento delle scorie radioattive è fattibile in Svizzera. Una volta che le autorità avranno esaminato l'attestato di smaltimento e dopo che sarà stata svolta una vasta procedura di consultazione, nel secondo semestre del 2006 il Consiglio federale deciderà in merito all'attestato di smaltimento e all'ulteriore modo di procedere.

Obiettivo 7 Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente

- Piano settoriale trasporti
 - Consultazione sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari
 - Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci
 - Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007–2010
 - Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo del 2007–2010
 - Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali, intesa a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti ricavati da materie prime rinnovabili
-

La parte «programma» del piano settoriale trasporti, che il Consiglio federale adotterà verosimilmente nel 2006, stabilisce le priorità della Confederazione, includendo i diversi vettori, per quanto concerne l'interazione fra le diverse reti di trasporto. Su questa base saranno elaborati i grandi dossier concernenti l'infrastruttura: il messaggio concernente la determinazione della rete stradale e il rapporto sul futuro sviluppo delle grandi infrastrutture ferroviarie. Saranno inoltre avviati gli studi di dettaglio necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dal piano settoriale.

Nella sessione estiva 2005 il Parlamento ha deciso di apportare modifiche al finanziamento dei progetti FTP. La nuova impostazione del finanziamento FTP rende necessaria una verifica globale di tutti i progetti FTP in corso. Sulla base di tale verifica sarà elaborato un progetto per il futuro sviluppo dei progetti ferroviari. Nella legge federale sul raccordo RAV, il Parlamento ha stabilito che il relativo messaggio sul futuro sviluppo dei progetti ferroviari sarà sottoposto alle Camere federali nel 2007. Per raggiungere tale obiettivo, il Consiglio federale intende avviare la

consultazione alla fine del 2006. Nella verifica rientreranno le parti differite della NFTA (come la galleria di base dello Zimmerberg e la galleria dell'Hirzel), la seconda tappa di Ferrovia 2000 e la seconda fase del raccordo RAV. Il progetto illustrerà le priorità per il futuro ampliamento dell'infrastruttura e istituirà le necessarie basi giuridiche. Esso delinea le ulteriori fasi dell'offerta fino al 2030 e definirà le misure infrastrutturali necessarie a tale scopo.

Il trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla ferrovia è un'esigenza prioritaria della politica Svizzera dei trasporti. Dopo l'accettazione dell'articolo sulla protezione delle Alpi, nel 1994, in occasione di diverse votazioni il popolo svizzero ha ribadito la propria volontà di trasferire il trasporto delle merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia. La vigente legge sul trasferimento del traffico è limitata al 31 dicembre 2010 e sarà sostituita dalla nuova legge sul trasporto di merci. Nella nuova legge saranno formulati l'obiettivo del trasferimento del trasporto delle merci attraverso le Alpi e le basi giuridiche per le misure necessarie al suo conseguimento. Dopo aver preso atto dei risultati della consul-

tazione e aver deciso sull'ulteriore modo di procedere, nel secondo semestre del 2006 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il progetto relativo al trasporto delle merci.

L'attuale convenzione sulle prestazioni 2003–2006 tra Confederazione e FFS ha effetto sino alla fine del 2006. Visto che la trattazione del messaggio sulla Riforma ferroviaria 2 ha subito ritardi, si applica l'attuale disciplinamento secondo la legge sulle FFS. Per tale motivo, nel primo semestre del 2006 il Consiglio federale licenzierà a destinazione del Parlamento un messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo di 2007–2010. In seguito ai ritardi legati alla Riforma ferroviaria 2, occorre inoltre stanziare tempestivamente un nuovo credito quadro per i sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo 2007–2010. Anche questo messaggio sarà licenziato dal Consiglio federale nella prima metà del 2006. I due progetti hanno lo scopo di garantire la sicurezza, il mantenimento della sostanza e una rete ferroviaria efficiente che corrisponda alle esigenze del traffico. Ulteriori

obiettivi sono costituiti dal miglioramento dell'efficienza e dall'utilizzazione ottimale degli impianti.

Nel primo semestre del 2006 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali. In tale contesto sarà ridotta l'imposizione del gas natu-

rale e del gas liquido da utilizzare come carburante. Il biogas e altri carburanti ricavati da materie prime rinnovabili (carburanti prodotti da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili) saranno esonerati dall'imposta sugli oli minerali. La riduzione e l'esonero dall'imposta saranno compensati

mediante una maggiore imposizione della benzina mantenendo costante il ricavo globale dall'imposizione dei carburanti. Così facendo si fornisce un importante contributo per raggiungere l'obiettivo fissato dalla legge sul CO₂.

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Obiettivo 8 Dar forma alla società dell'informazione e promuoverla

- Attuazione della strategia inerente alla Società dell'informazione
- Strategia inerente al Governo elettronico
- Strategia inerente a e-health
- Rapporto di valutazione sul voto elettronico
- Rapporto sull'armonizzazione dei registri e sul censimento della popolazione nel 2010
- Messaggio concernente la nuova legge federale sulla geoinformazione
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sul diritto d'autore

Nel 2006 saranno avviate e attuate le misure decise dal Consiglio federale nella sua strategia aggiornata per una Società dell'informazione e definite prioritarie. Nel secondo semestre il Consiglio federale deciderà in merito al modo di procedere in relazione al Governo elettronico (strategia a livello nazionale). Sarà inoltre elaborata una strategia e-health nazionale, sulla quale il Consiglio federale deciderà, unitamente alle

misure per l'attuazione, sempre nel secondo semestre.

Con il rapporto di valutazione relativo al voto elettronico il Consiglio federale porterà a termine il chiarimento, chiesto da alcuni interventi parlamentari del 1999 e del 2000, delle opportunità, dei rischi e della fattibilità del voto elettronico in Svizzera. I lavori di valutazione in merito alle prove pilota, accompagnate scientificamente, svoltesi nel 2004 e 2005

nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo in occasione di votazioni popolari federali, gettano le basi per la deliberazione e la decisione del Parlamento sull'ulteriore modo di procedere, sulla necessità di adeguamenti legislativi e sugli aspetti costi/utilità in vista di un'eventuale introduzione del voto elettronico quale nuova variante di voto. Il Consiglio federale adotterà il rapporto nel corso del primo semestre.

Il prossimo censimento della popolazione sarà concepito in modo diverso. Al posto del rilevamento integrale mediante questionario, vi sarà un mero censimento fondato sui registri in cui saranno utilizzati direttamente i dati concernenti la popolazione contenuti nei registri cantonali e comunali degli abitanti. A titolo complementare, fra il 2010 e il 2019 sono previsti rilevamenti periodici eseguiti per sondaggio. Il censimento basato sui registri presuppone l'armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti. Nel secondo semestre dell'anno il Consiglio federale licenzierà un rapporto in cui illustrerà i risultati delle deliberazioni parlamentari su un'apposita legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e altri registri ufficiali delle persone, comprese le relative conseguenze per

il censimento della popolazione 2010. Questo rapporto conterrà pure il mandato d'informazione relativo al censimento della popolazione 2010, elaborato assieme ai Cantoni e ad altre cerchie interessate nel quadro di una consultazione. Saranno oggetto del rapporto anche i costi del censimento fondato sui registri e dei rilevamenti per sondaggio, la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni e l'ulteriore modo di procedere.

Nel quadro dell'attuazione della strategia in materia di geoinformazione, nella seconda metà dell'anno il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge federale sulla geoinformazione. La legge sulla geoinformazione ha lo scopo di fornire una base moderna e solida per tutte le attività nel settore dell'informazione riferita al territorio e si basa sul nuovo articolo

75a della Costituzione federale, elaborato nel quadro della nuova perequazione finanziaria.

Con l'attuale revisione parziale della legge sul diritto d'autore si intendono istituire le premesse affinché si possano ratificare i due accordi concernenti il diritto d'autore e i diritti di protezione affini, conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tal modo si tiene pure conto del postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, secondo cui il diritto d'autore deve essere adeguato alle moderne tecnologie della comunicazione. Sarà inoltre migliorata l'eurocompatibilità della legge. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel corso della prima metà dell'anno.

1.6 Istituzioni dello Stato

Obiettivo 9 Migliorare la capacità dello Stato di agire e di sottoporsi a riforme

- Decisioni sull'indirizzo della riforma dell'Amministrazione 2005–2007
 - Passaggio dei fornitori di prestazioni informatiche dell'Amministrazione federale al sistema GEMAP
 - Passaggio dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e di alcuni settori di armasuisse al sistema GEMAP
 - Messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero
-

Con la riforma dell'Amministrazione 2005–2007 il Consiglio federale intende rafforzare la gestione amministrativa. A tal fine si semplificheranno i processi, si struttureranno meglio le procedure e si snelliranno le strutture. Dopo che nel 2005 ha deciso la concezione di massima e l'elenco dei progetti, nel 2006 il Consiglio federale prenderà diverse decisioni inerenti all'attuazione. Coadiuvato dalla giunta del Consiglio federale, esso accompagnerà segnatamente da vicino i nove grandi progetti trasversali che concernono l'intera Amministrazione federale. Nella prima metà dell'anno esso prenderà inoltre atto di un primo rapporto intermedio e in seguito, sulla base di ulteriori rapporti intermedi, deciderà ogni sei mesi in merito all'ulteriore modo di procedere. I progetti della riforma dell'Amministrazione devono soddisfare l'obiettivo di risparmiare 30 milioni (2007) e 40 milioni di franchi (dal 2008), disposto dal Parlamento nel quadro del programma di sgravio 2004.

Per il 1° gennaio 2007 il Consiglio federale trasferirà i fornitori di prestazioni informatiche dell'Amministrazione federale (escluso il DDPS) al sistema GEMAP (gestione mediante mandato di prestazioni e preventivo globale). Si tratta dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e dei centri di prestazioni informatiche del DFAE, DFI, DFGP e DFE. A tal fine il Consiglio federale determinerà i rispettivi mandati di prestazioni per il periodo 2007–2011. In merito al passaggio a GEMAP del fornitore di prestazioni «DDPS/base d'aiuto alla condotta» si deciderà in un secondo momento.

Il Consiglio federale deciderà per il 1° gennaio 2007 il passaggio a GEMAP dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e dei settori «Scienza e tecnologia» e «Immobili» di armasuisse e stabilirà i mandati di prestazioni per il periodo 2007–2011. In tale contesto, per il settore «Immobili» vi sarà pure una nuova valutazione degli immobili.

Il nuovo Codice di procedura civile (legge federale) dovrà essere applicabile in modo uniforme in tutta la Svizzera e disciplinare la procedura civile davanti alle istanze cantonali. Anche l'arbitrato nazionale sarà integrato. Il Codice di procedura civile a livello nazionale sostituirà le corrispondenti normative cantonali. L'organizzazione giudiziaria continuerà invece ad essere retta dall'autonomia cantonale, nonostante l'ordinamento di diritto federale si ripercuota indirettamente sull'organizzazione giudiziaria cantonale (iter ricorsuale, esigenze di parità per determinate autorità di conciliazione). Facendo riferimento agli ordinamenti cantonali esistenti, si intendono istituire procedure il più possibile efficienti senza trascurare l'aspetto della realizzazione materiale del diritto. A tale proposito occorrerà evitare che vi siano maggiori costi per i Cantoni. Il Consiglio federale adotterà il messaggio sul Codice di procedura civile svizzero nel corso del primo semestre.

1.7 Pianificazione del territorio

Obiettivo 10 Assicurare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile

- Ulteriore modo di procedere relativo alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, intesa a istituire misure di accompagnamento in vista dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
-

Allo scopo di impedire un eccessivo aumento delle abitazioni secondarie, la prevista abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero sarà vincolata a misure di accompagnamento inerenti alla pianifica-

zione del territorio. Verso la metà dell'anno il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione sulla revisione parziale della legge federale sulla pianificazione del territorio, revisione intesa a istituire misure di accompagna-

mento in vista dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, e deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere.

2

**Rispondere alle sfide
poste dall'evoluzione
demografica**

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Obiettivo 11 **Sviluppare le opere sociali in modo sostenibile**

- Messaggi relativi all'11^a revisione dell'AVS
- Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP
- Consultazione e procedura ulteriore volte a migliorare la vigilanza LPP
- Verifica dell'entità del saggio minimo d'interesse e procedura ulteriore
- Consultazione per una revisione della legge federale contro gli infortuni
- Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio

All'inizio del 2006 il Consiglio federale licenzierà due messaggi separati concernenti l'11^a revisione dell'AVS. Tale revisione prevede diversi provvedimenti: da un canto si intende migliorare il funzionamento dell'assicurazione mediante adeguamenti tecnici e dall'altro si procederà ad adeguamenti nel settore delle prestazioni che comprendono in particolare l'aumento dell'età di pensionamento per le donne, l'introduzione di una prestazione di prepensionamento con un'agevolazione nei casi di prelievo anticipato e di proroga della rendita nonché un rallentamento del vigente ritmo di adeguamento delle rendite a dipendenza dell'evoluzione della situazione patrimoniale nel Fondo di compensazione AVS e del rincaro.

Per quanto attiene alla previdenza professionale, il Consiglio federale licenzierà all'inizio del 2006 un messaggio concernente un'ulteriore riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite. In questo modo esso intende tenere conto delle condizioni reali, segna-

tamente della mutata situazione in materia di interessi. Basandosi sul lavoro della commissione peritale «Riforma delle strutture nella previdenza professionale», il Consiglio federale intende inoltre avviare una discussione sul progetto in consultazione comprendente misure atte a migliorare la vigilanza. La vigilanza attuale va integrata con strumenti di vigilanza prudenziali e la sua struttura semplificata mediante l'introduzione di autorità di vigilanza cantonali. Una variante in discussione riguarda la possibilità di affidare alla Confederazione l'esclusiva responsabilità della vigilanza. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di consultazione e deciderà in che modo procedere. Al più tardi ogni due anni esso esaminerà inoltre il saggio minimo d'interesse nella previdenza professionale (art. 15 cpv. 2 LPP). In questo contesto dovrà riflettere se per la determinazione del saggio minimo d'interesse è opportuno adottare una formula fissa o procedere a una modifica di legge. Se del caso

esso farà elaborare un progetto e avvierà la procedura di consultazione.

La legge sull'assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore nel 1984, tutela i lavoratori nel caso di infortuni professionali e non professionali. Il Consiglio federale intende adeguare la legge agli ultimi sviluppi delle assicurazioni sociali e di quelle private. Si mira soprattutto a una migliore armonizzazione fra le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e quelle del secondo pilastro e dell'assicurazione invalidità. In autunno il Consiglio federale darà avvio alla consultazione in merito a un avamprogetto.

Nel corso della prima metà dell'anno il Consiglio federale licenzierà il messaggio sulla revisione totale del diritto tutorio. Sono previste cure ufficiali su misura che intervengono il meno possibile ma là dove necessario nello statuto giuridico di una persona bisognosa di assistenza. L'autorità di protezione degli adulti non sarà per forza un tribunale, dovrà tuttavia essere professionalizzata e lavorare in

modo interdisciplinare. La normativa del diritto federale che prevede il trattamento ospedaliero di un disturbo psichico senza il consenso della persona interessata colmerà una lacuna. Per sgravare lo Stato sono previsti nuovi strumen-

ti, ossia misure precauzionali personali come il mandato precauzionale e le direttive anticipate del paziente nel caso di una sua incapacità di discernimento, diritti di rappresentanza legali per i familiari delle persone incapaci di discerni-

mento nonché determinati diritti speciali per i familiari che svolgono la funzione di curatore. Infine le persone incapaci di discernimento che vivono in case di cura e in istituti saranno tutelate meglio e in modo puntuale.

2.2 Società, cultura e sport

Obiettivo 12 Riorganizzare e riposizionare la politica culturale

- Messaggi concernenti la legge sulla promozione della cultura e la revisione della legge su Pro Helvetia
- Decisioni preliminari relative all'attuazione della politica dei musei della Confederazione
- Consultazione relativa alle convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di espressione culturale
- Messaggio concernente il finanziamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011
- Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera

Nella seconda metà dell'anno il Consiglio federale valuterà i risultati della consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla revisione della legge su Pro Helvetia e deciderà come procedere. Se non sarà necessario apportare troppe modifiche agli avamprogetti posti in consultazione, il Consiglio federale licenzierà entrambi i messaggi alla fine del 2006. Con la legge sulla promozione della cultura, la politica culturale della Confederazione godrà di un'ampia base legale; in particolare verranno rafforzate le collaborazioni con i Cantoni, i Comuni, le città e i privati, saranno fissati i punti centrali della promozione della cultura e snelliti i compiti e le competenze dei diversi attori federali. La revisione della legge su Pro Helvetia si prefigge lo scopo di ammodernare le strutture organizzative della fondazione Pro Helvetia.

Tenuto conto delle decisioni del Parlamento relative alla legge federale concernente la fondazione

Museo nazionale svizzero, nel secondo semestre del 2006 il Consiglio federale prenderà importanti decisioni preliminari sull'attuazione della futura politica dei musei della Confederazione. In tal modo vengono istituite le basi per una politica coerente della Confederazione in questo settore che, accanto al Museo nazionale svizzero, comprende i rimanenti musei e gli aiuti ai musei della Confederazione.

Fatta salva la loro adozione nel 2005 da parte della Conferenza generale dell'UNESCO, nel 2006 il Consiglio federale aprirà la procedura di consultazione per la ratifica delle convenzioni dell'UNESCO per la protezione del patrimonio culturale immateriale e per la tutela e la promozione della varietà delle forme di espressione culturale. In questo modo il principio della varietà culturale applicato in Svizzera può essere sancito in un contesto internazionale.

Nel corso del primo semestre il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente il finanzia-

mento per il periodo 2007–2011 della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» istituita nel 1997. Parallelamente esaminerà i risultati della consultazione relativa al rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera e deciderà sui passi da compiere. Se non saranno necessarie modifiche di fondo, il Consiglio federale licenzierà il rapporto nella seconda metà dell'anno all'indirizzo del Parlamento. Nel rapporto saranno presentate le ripercussioni sulla Svizzera di un'eventuale ratifica della Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali e verranno fornite informazioni sulle possibilità della Confederazione di costruire aree di sosta e di transito per nomadi.

3

**Rafforzare la posizione
della Svizzera nel
mondo**

3.1 Relazioni internazionali

Obiettivo 13 Approfondire le relazioni con l'Unione europea

- Ratifica e attuazione dei Bilaterali II
- Attuazione del Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata
- Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera

Il Consiglio federale stabilirà lo scadenziario per la ratifica degli accordi di Schengen/Dublino e la lotta contro le frodi e si adopererà per attuare nel migliore dei modi i Bilaterali II e il Protocollo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In questa occasione esso presterà particolare attenzione alla preparazione dell'esecuzione di Schengen/Dublino e all'osservanza

delle misure di accompagnamento relative alla libera circolazione delle persone. In vista dell'attuazione del contributo svizzero volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata, prevista per la fine del 2006, il Consiglio federale concluderà con ciascuno dei nuovi Stati membri un accordo quadro bilaterale. Nel primo semestre esso presenterà inoltre il mes-

saggio corrispondente concernente un credito quadro di 1 miliardo di franchi per cinque anni. Infine il Consiglio federale licenzierà, prima della pausa estiva, un rapporto sulle diverse opzioni nella politica europea.

Obiettivo 14 Rafforzare la coerenza e il coordinamento nella politica estera

- Documenti strategici di politica estera concernenti Stati e gruppi di Stati importanti
- Concertazione degli obiettivi di politica estera settoriali tra il DFAE e altri dipartimenti

Nelle relazioni con Stati, regioni e organizzazioni internazionali il Consiglio federale ricerca una visione complessiva di tutti gli interessi e persegue un'azione coordinata e coerente nella tutela di questi interessi. Occorrerà migliorare la tutela degli interessi della politica estera mediante due nuovi strumenti del coordinamento globale. Con i documenti strategici di politica

estera il Consiglio federale si prefigge tre obiettivi: in primo luogo accertare quali sono, in concreto, gli interessi svizzeri nei confronti di uno Stato o di un gruppo di Stati; in secondo luogo formulare, in base a tale analisi, gli obiettivi che permettano di tutelare in modo ottimale tali interessi; in terzo luogo fissare, quale base di una politica concreta, le misure neces-

sarie per raggiungere gli obiettivi. Il DFAE e i dipartimenti materialmente competenti identificano importanti settori di rilevanza internazionale e formulano obiettivi comuni al fine di rafforzare la coerenza della politica estera della Svizzera. Le relative concertazioni degli obiettivi devono essere approvate dal Consiglio federale.

Obiettivo 15 Perseverare nell'impegno della Svizzera nel rafforzare l'ONU e nello sviluppo degli accordi di diritto internazionale

- Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)
 - Impegno nell'attuazione delle riforme ONU
 - Messaggio concernente la legge sullo Stato ospite
 - Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2010
 - Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura
 - Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori
-

Nel primo semestre il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente il credito quadro per la cooperazione tecnica e finanziaria con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI per il quarto credito quadro.

Per quanto riguarda le riforme delle Nazioni Unite, il Consiglio federale continuerà a prestare la sua attenzione ai quattro punti seguenti: proseguimento degli sforzi volti a istituire un Consiglio dei diritti umani con sede a Ginevra, riforma dei metodi di lavoro del Consiglio di sicurezza, istituzione di una commissione per il consolidamento della pace e infine il controllo dell'amministrazione del Segretariato dell'ONU.

Nel secondo semestre del 2006 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite) e licenzierà il relativo messaggio. La nuova legge disciplina, nel quadro della politica dello Stato ospite che è parte della politica estera della

Svizzera, la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno.

I Paesi industrializzati devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella riduzione dei gas ad effetto serra. Per risolvere questo problema globale occorre tuttavia la collaborazione di tutti i Paesi. Un effetto significativo del cambiamento del clima è dato dall'innalzamento della temperatura media globale e dall'aumento di eventi meteorologici estremi e delle catastrofi naturali ad essi legate.

Cresce inoltre il rischio di repentini cambiamenti di clima che possono verificarsi con il superamento di valori soglia ancora sconosciuti. I climatologi sostengono che nei Paesi industrializzati è necessaria a lungo termine una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 60–80 per cento. Secondo l'articolo 2 capoverso 6 della legge sul CO₂ il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2010. Esso prenderà atto di un rapporto sullo stato dei lavori e

deciderà come procedere.

Il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura), firmato dalla Svizzera il 25 giugno 2004, intende rafforzare la protezione contro la tortura in particolare mediante ispezioni e controlli in prigioni e istituti effettuati da organismi internazionali e nazionali. Gli Stati contraenti si impegnano a garantire al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione delle torture un accesso senza restrizioni a tutti i luoghi nei quali le persone sono private della loro libertà e alle informazioni più importanti. Il Protocollo facoltativo prevede inoltre l'istituzione dei cosiddetti meccanismi nazionali per la prevenzione, che conferiscono a uno o più organismi le medesime competenze del Sottocomitato. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura nel corso della seconda metà del 2006.

La nuova Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei mino-

ri porta, rispetto all'attuale Convenzione dell'Aia in materia di protezione di minorenni del 1961, a una maggiore cooperazione tra le autorità interessate. La sua ratifica è interessante per la Svizzera poiché anche l'UE aderirà alla Conven-

zione nel prossimo futuro. I conflittuosi che oppongono due Paesi entro i confini dell'Europa occidentale costituiscono una parte considerevole di tutti i casi internazionali, quelli relativi ai rapimenti di minori sono circa la metà.

Nell'ottica del benessere dei minori occorre sostenere la collaborazione tra le autorità. Il Consiglio federale avvierà nel primo semestre del 2006 la procedura di consultazione.

3.2 Sicurezza

Obiettivo 16 Attuare la nuova politica di sicurezza

- Consultazione relativa alla revisione della legge militare
- Messaggio sulle modifiche dell'organizzazione dell'Esercito

Nel primo semestre il Consiglio federale aprirà la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge militare. Si tratta in primo luogo dell'attuazione in termini giuridici dello sviluppo dell'Esercito. In futuro il personale militare potrà essere obbligato a partecipare a impieghi all'estero nel quadro di servizi di assistenza e di promovimento della pace. Di conseguenza il personale civile del

DDPS potrà essere tenuto a sostenere l'istruzione all'estero e a partecipare a impieghi all'estero. In secondo luogo saranno modificate le disposizioni sulla protezione dei dati previste nella legge militare. In terzo luogo si tratta di adempiere gli interventi parlamentari. Infine le richieste di revisione generali saranno accolte nel progetto.

Nel quadro del programma di sgravio 04 il Parlamento ha fissato

gli obiettivi di risparmio per l'Esercito nel 2008, riservandosi di decidere nel 2006 la modifica delle sue basi legali. Nel corso del primo semestre 2006 il Consiglio federale presenterà al Parlamento un messaggio concernente le modifiche previste nell'organizzazione dell'Esercito per il 1° gennaio 2008.

Obiettivo 17 Ottimizzare la cooperazione internazionale, la prevenzione e le strutture interne nei settori di giustizia e polizia

- Messaggio per un efficace perseguimento penale della criminalità in rete
- Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
- Messaggio relativo alla LMSI II
- Messaggio concernente i provvedimenti contro materiale di propaganda dai contenuti che incitano al razzismo o alla violenza
- Messaggio concernente l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione
- Messaggio concernente la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità
- Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
- Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico
- Messaggio relativo agli accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania

I reati commessi servendosi di reti di comunicazione elettronica (criminalità in rete) sono in costante aumento e il Codice penale non fornisce risposte chiare in particolare a singole questioni riguardanti la responsabilità penale dei vari fornitori di servizi (provider). La criminalità in rete pone il perseguimento penale di fronte a nuove sfide mostrandone i suoi limiti. Ciò è risultato sempre più evidente nel quadro dell'operazione «Genesis» condotta nel corso dell'estate 2002 a livello nazionale dalle autorità preposte al perseguimento penale allo scopo di combattere la pornografia infantile su Internet. Le condizioni quadro per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni in questo settore devono essere migliorate. Il Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio presumibilmente alla fine del 2006.

Dopo che la Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale il 12 ottobre 2001 e disciplinato a livello di

legge la cooperazione con la Corte di giustizia, si tratta ora di adeguare il diritto penale svizzero allo Statuto di Roma. Occorrerà in primo luogo definire i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra nel Codice penale nonché disciplinare la relativa competenza in materia di perseguimento penale (giustizia civile o militare; Confederazione o Cantoni). Sarà altresì necessario adeguare la legge federale sulla procedura penale, la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge federale sull'inchiesta mascherata. Il Consiglio federale si pronuncerà a inizio 2006 sul prosieguo dei lavori e licenzierà il messaggio presumibilmente alla fine del 2006.

Sulla base delle conclusioni che hanno fatto seguito all'analisi della situazione attuale e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001

e altri attentati terroristici, la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) sarà esaminata e sottoposta a revisione. Sul piano dei contenuti prevale la necessità di disciplinare i mezzi per la raccolta delle informazioni allo scopo di riconoscere preventivamente e combattere il terrorismo. Il Consiglio federale licenzierà nella seconda metà dell'anno il relativo messaggio.

Nel quadro della revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (pacchetto LMSI I) è stata studiata la possibilità di confiscare materiale di propaganda con contenuti che incitano al razzismo o alla violenza. Il miglioramento auspicato sarà ottenuto non per il tramite della legge federale surriferita bensì mediante una corrispondente revisione del Codice penale. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel primo semestre 2006.

Una modifica della legge federale sulla procedura penale dovrà rendere possibile l'indennizzo delle

spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione. Nell'ampliamento dei compiti del Ministero pubblico della Confederazione e nell'organizzazione della Polizia giudiziaria federale sul piano del personale e dell'equipaggiamento si è rinunciato a determinati elementi di polizia della Confederazione; al loro posto si fa capo a dispositivi già esistenti presso i Cantoni. Poiché l'onere per i Cantoni ha assunto proporzioni considerevoli, le rispettive prestazioni dovranno essere indennizzate dalla Confederazione. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel primo semestre del 2006.

Con il cosiddetto progetto sull'efficienza la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è stata ripartita fra la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale – competente per la vigilanza materiale – e il Dipartimento federale di giustizia e polizia – responsabile della cosiddetta vigilanza amministrativa. Ciò ha condotto a problemi considerevoli. Di conseguenza, alla fine del 2004, il Consiglio federale ha riesaminato la situazione in materia di vigilanza. Contemporaneamente è stata trasmessa alle Camere una mozione che postula un riesame della vigilanza. Nel giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione un disegno di legge che fissi a livello legislativo la struttura organizzativa di base del Ministero

pubblico della Confederazione e che accentri presso il DFGP la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a condizione che ne sia garantita l'indipendenza. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel primo semestre del 2006.

A causa delle sempre maggiori esigenze in materia di sicurezza e le raccomandazioni internazionali (ICAO), diversi Stati e l'UE stanno esaminando l'opportunità di corredare i documenti di viaggio con i dati biometrici. In particolare gli Stati Uniti hanno già stabilito che per entrare nel loro Paese senza visto nel quadro del Visa Waiver Program, i documenti rilasciati dopo il 26 ottobre 2006 dovranno essere provvisti dei dati biometrici. Il Consiglio federale ha approvato un progetto pilota per il rilascio a cittadini svizzeri di un numero limitato di passaporti provvisti di dati biometrici. Esso licenzierà presumibilmente nel primo semestre del 2006 il messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità dei cittadini.

Con la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione si intende perseguire una nuova codificazione per il trattamento dei dati di polizia. In particolare verrà istituita la base legale per un indice nazionale di polizia, deciso nel quadro dell'esame del sistema di sicurezza interna (USIS). Inoltre occorrerà adeguare le basi legali attualmente in vigore relative a diversi sistemi di informazione della Polizia fede-

rale (IPAS, JANUS, GEWA, RIPOL). Il Consiglio federale trasmetterà il messaggio al Parlamento presumibilmente nel corso del primo semestre del 2006.

Il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico permetterà in futuro di collaborare più strettamente e in modo più efficace nel rilevamento e nel perseguimento dei reati. Questo trattato si inserisce nel quadro dell'ampliamento di una rete di trattati a livello mondiale nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, assistenza che assume una grande importanza nella lotta contro la criminalità a causa della sua crescente dimensione transfrontaliera. Il trattato si fonda sui principi del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria e si inserisce nel novero dei trattati di assistenza giudiziaria esistenti conclusi dalla Svizzera. Esso è completato da disposizioni di strumenti di assistenza giudiziaria multilaterali. Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nella seconda metà del 2006.

Gli accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania disciplinano la collaborazione delle autorità di polizia al di fuori dei grandi accordi in materia di controlli di polizia (Interpol, Europol). La pertinente strategia prevede un impegno rafforzato della Svizzera nell'Europa orientale. Il Consiglio federale licenzierà i relativi messaggi nel primo semestre del 2006.

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2006 (per punti essenziali)

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e educazione

2° semestre 2006	Messaggio sul promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel periodo 2008–2011
1° semestre 2006	Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione ed educazione nel periodo 2007–2013
2° semestre 2006	Messaggio concernente l'articolo costituzionale sulla ricerca sull'uomo
2° semestre 2006	Rapporto «Prospettive di sviluppo nel settore della biotecnologia» (in adempimento del postulato del Gruppo liberale-democratico 04.3627)
2° semestre 2006	Rapporto e piano dei provvedimenti volti a migliorare la situazione dei posti di tirocinio (in adempimento del postulato Galladé 03.3621)
2° semestre 2006	Rapporto «Tossicologia. Per una ricerca indipendente in Svizzera» (in adempimento del postulato Graf 02.3125)

1.2 Economia e competitività

1° semestre 2006	Messaggio sulla politica agricola 2011
2° semestre 2006	Messaggio concernente la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
2° semestre 2006	Messaggio sulle misure volte a ridurre l'onere amministrativo
2° semestre 2006	Messaggio concernente l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
2° semestre 2006	Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili)
1° semestre 2006	Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
1° semestre 2006	Messaggio per la ratifica della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (Convenzione dell'Aia sui titoli di credito)
2° semestre 2006	Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati
2° semestre 2006	Messaggio sulla revisione parziale del diritto di locazione
2° semestre 2006	Messaggio concernente la conversione del decreto sulle preferenze tariffali in una legge federale
2° semestre 2006	Rapporto concernente la 92ª e la 93ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (CIT)
1° semestre 2006	Rapporto sulla Convenzione n. 169 dell'OIL su popoli indigeni e tribali
2° semestre 2006	Rapporto PMI (in adempimento del postulato Walker Felix 02.3702)

1.3**Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

2° semestre 2006	Messaggio concernente misure immediate relative all'imposizione dei coniugi
2° semestre 2006	Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco
2° semestre 2006	Rapporto sulla verifica dei sussidi federali (3° rapporto)
1° semestre 2006	Rapporto sulla difesa degli interessi di proprietario nelle imprese e negli enti della Confederazione (in adempimento della mozione CdF-N 05.3003)
2° semestre 2006	Rapporto «Accrediti d'imposta dipendenti dal reddito»
2° semestre 2006	Rapporto concernente il cambiamento del sistema di calcolo del valore in dogana (in adempimento del postulato CET-N 04.3435)

1.4**Ambiente e infrastruttura**

2° semestre 2006	Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste
2° semestre 2006	Messaggio concernente la legge federale sull'ispettorato federale della sicurezza nucleare
2° semestre 2006	Messaggio concernente un decreto federale sull'approvazione e l'attuazione di convenzioni relative alla responsabilità nel settore dell'energia nucleare
2° semestre 2006	Messaggio concernente la legge di esecuzione dell'articolo sulla protezione delle Alpi (nuovo titolo: Messaggio concernente il disegno di legge sul trasporto di merci (disegno sul trasporto di merci)
1° semestre 2006	Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e FFS nel periodo 2007–2010
1° semestre 2006	Messaggio concernente il 9° credito quadro per sussidi agli investimenti erogati alle ferrovie private per il periodo 2007–2010
1° semestre 2006	Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali
2° semestre 2006	Rapporto sulla strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria
2° semestre 2006	Rapporto concernente il road pricing nelle città (in adempimento del postulato Vollmer 94.3514 e CTT-N 04.3619)
1° semestre 2006	Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari (in adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg 03.3279)
2° semestre 2006	Messaggio relativo all'iniziativa popolare federale «Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche»
2° semestre 2006	Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera»

1.5**Società dell'informazione, statistica e mass media**

2° semestre 2006	Messaggio concernente la nuova legge sulla geoinformazione
1° semestre 2006	Messaggio concernente l'approvazione di due convenzioni in materia di diritto d'autore e la modifica della legge sul diritto d'autore
1° semestre 2006	Rapporto di valutazione sul voto elettronico

1.6**Istituzioni dello Stato**

1° semestre 2006	Messaggio sull'istituzione di un Codice di procedura civile a livello svizzero
1° semestre 2006	Messaggio concernente l'introduzione dell'iniziativa popolare generica

1.7**Pianificazione del territorio**

Nessun oggetto

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

1° semestre 2006	Messaggi relativi all'11 ^a revisione dell'AVS
1° semestre 2006	Messaggio sulla riduzione dell'aliquota di conversione delle rendite LPP
1° semestre 2006	Messaggio concernente la revisione totale del diritto tutorio (Revisione del Codice civile [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] e la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti)
1° semestre 2006	Rapporto concernente lo sviluppo delle assicurazioni sociali (in adempimento del postulato Baumann J. Alexander 00.3743)
2° semestre 2006	Rapporto concernente la necessità di disciplinare le prestazioni di invalidità (in adempimento del postulato CSSS-N 02.3006)
2° semestre 2006	Rapporto sull'informazione degli aventi diritto a prestazioni complementari (in adempimento del postulato Rossini 01.3172 e del postulato CSSS-N 03.3009)
2° semestre 2006	Rapporto concernente le relazioni tra l'assicurazione di base e l'assicurazione complementare nell'assicurazione malattie (in adempimento del postulato CSSS-N 03.3596)
2° semestre 2006	Rapporto concernente le lacune e le divergenze nelle indennità giornaliere nella LAMal (in adempimento del postulato CSSS-N 04.3000)
2° semestre 2006	Rapporto concernente il nuovo disciplinamento della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento del postulato Humbel 05.3161 e del postulato CSSS-S 05.3230)
2° semestre 2006	Rapporto «Potenziale di rischio delle reti locali senza fili» (in adempimento del postulato Allemann 04.3594)
2° semestre 2006	Rapporto relativo all'iniziativa popolare federale «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»
2° semestre 2006	Messaggio relativo all'iniziativa popolare federale "Sì alla medicina complementare"

2.2 Società, cultura e sport

2° semestre 2006	Messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura
2° semestre 2006	Messaggio concernente la revisione della legge su Pro Helvetia
1° semestre 2006	Messaggio concernente il finanziamento della fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» negli anni 2007–2011
1° semestre 2006	Messaggio concernente una legge federale e un decreto federale sulla concessione di un credito d'impegno al Museo Svizzero dei Trasporti per gli anni 2008–2011 (progetto d'investimento)
2° semestre 2006	Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera (in adempimento del postulato CSSS-N 03.3426)

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

1° semestre 2006	Messaggio sul credito quadro per il contributo volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata
1° semestre 2006	Messaggio concernente il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (credito quadro IV)
2° semestre 2006	Messaggio relativo alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite)
2° semestre 2006	Messaggio per la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura
2° semestre 2006	Messaggio per l'adesione della Svizzera alla Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato
1° semestre 2006	Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)
2° semestre 2006	Messaggio sulla continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione
1° semestre 2006	Messaggio sul rinnovo del credito quadro per l'ambiente globale (2007–2010)
1° semestre 2006	Rapporto sulle opzioni nella politica europea della Svizzera
2° semestre 2006	Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO ₂ dopo il 2010
1° semestre 2006	Rapporto sui beni pubblici mondiali (Global Public Goods) (in adempimento del postulato Gadiert 02.3625)
2° semestre 2006	Rapporto relativo al primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU (in adempimento del postulato Baumberger 98.3396)

3.2

Sicurezza

2° semestre 2006	Messaggio per una modifica del CP e del CPM concernente la responsabilità penale dei vari fornitori di servizi (provider) e le competenze della Confederazione nel perseguimento di reati commessi per il tramite di reti di comunicazione elettronica (criminalità in rete)
2° semestre 2006	Messaggio relativo alle misure complementari di diritto penale per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
2° semestre 2006	Messaggio relativo alla revisione della LMSI II (lotta al terrorismo)
1° semestre 2006	Messaggio relativo alla revisione del CP (divieto di simboli razzisti)
1° semestre 2006	Messaggio concernente una revisione della legge federale sulla procedura penale (Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali)
1° semestre 2006	Messaggio concernente una revisione della legge federale sulla procedura penale (Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione)
1° semestre 2006	Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti d'identità (Biometria)
1° semestre 2006	Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (BPI)
2° semestre 2006	Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria con il Messico
1° semestre 2006	Messaggio per la ratifica di accordi bilaterali in materia di controlli di polizia con l'Albania, la Macedonia e la Romania
2° semestre 2006	Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum (WEF)
1° semestre 2006	Messaggio concernente l'adeguamento di diverse leggi alle nuove prescrizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale
1° semestre 2006	Messaggio concernente le modifiche dell'organizzazione dell'Esercito per il 1° gennaio 2008

Principali verifiche dell'efficacia che saranno terminate e/o pubblicate nel 2006

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e educazione

Verifica dell'efficacia dei Programmi nazionali di ricerca (PNR)

Mandante: Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

Mandato legale di valutazione: Ordinanza sulla ricerca (art. 8 cpv. 4)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006–1, Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008-2011

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco, francese

Incentivi della CTI per la creazione di competenze di ricerca generale e sviluppo nelle scuole universitarie professionali

Mandante: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006–1, Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Consiglio federale, Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco

Valutazione del programma federale sulle pari opportunità nelle scuole universitarie professionali 2004–2007

Mandante: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006–1, Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Consiglio federale, Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco

Valutazione del promovimento della piazza economica svizzera

Mandante:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Decreto federale del 6 ottobre 1995 sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (art. 3 cpv. 6)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 8b, Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco, ev. inglese

Follow-up della valutazione dell'efficacia della politica svizzera concernente il mercato del lavoro (6 studi parziali)

Mandante:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (art. 73 e 73a)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 1999–13, Assicurazione contro la disoccupazione: ottimizzazione dell'organizzazione di esecuzione
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione, Cantoni
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco, sintesi in francese

1.3

Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Accrediti d'imposta dipendenti dal reddito – possibilità e ripercussioni di una loro introduzione in Svizzera

Mandante: Consiglio federale

Mandato legale di valutazione: Decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 2005

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006–5, Rapporti su riforme fiscali fondamentali

Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante, analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco

Sistema fiscale per la promozione del futuro e della crescita (ZUWACHS)

Mandante: Amministrazione federale delle contribuzioni, Amministrazione federale delle finanze, Segretariato di Stato dell'economia

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2006–5, Rapporti su riforme fiscali fondamentali

Obiettivo: Preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante, analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco, sintesi in francese

1.4

Ambiente e infrastruttura

Valutazione della strategia della Confederazione per uno sviluppo sostenibile 2002

Mandante: Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Mandato legale di valutazione: Decreti del Consiglio federale del 27 marzo 2002 e del 19 marzo 2003

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2002–12, Nuova strategia per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo: Base per la strategia di sviluppo sostenibile 2007, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, valutazione ex-ante

Lingua: tedesco (sintesi in francese e italiano)

Valutazione della prima tappa del progetto Ferrovia 2000

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 1996–13, Realizzazione a tappe di Ferrovia 2000
Obiettivo:	Resoconto, acquisizione di conoscenze per nuovi progetti FTP
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)

Utilizzazione delle sovvenzioni ai prezzi dei tracciati

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	Legge sul trasferimento del traffico (art. 3)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2006–7, Mantenere l'efficienza dell'infrastruttura dei trasporti
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco (sintesi in francese, italiano e inglese)

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Verifica della fattibilità del voto elettronico

Mandante:	Cancelleria federale
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sui diritti politici (art. 8a cpv. 3) e ordinanza sui diritti politici (art. 27o e 27p)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 4b, Consolidare la fiducia nelle istituzioni statali
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco, francese e italiano

1.6

Istituzioni dello Stato

Analisi dell'efficacia della nuova politica del personale

Mandante:	Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione:	Legge sul personale federale LPers (art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 LPers) e dell'ordinanza sul personale federale OPers (art. 21)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 1999–3, Modernizzazione della politica del personale
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	tedesco

1.7

Pianificazione del territorio

Valutazione finale della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria INTERREG III

Mandante:	Segretariato di Stato all'economia
Mandato legale di valutazione:	Ordinanza concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo 2000–2006 (art. 7 e 8)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2005–9, Messaggio concernente la legge sulla nuova politica regionale
Obiettivo:	Analisi dell'efficacia, ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Parlamento, Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco, francese (in parte italiano, inglese)

Valutazione della pianificazione del territorio e degli strumenti di cui dispone

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 2a, Assicurare uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio
Destinatario:	Amministrazione, Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco (sintesi in francese e italiano)

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Valutazione della campagna nazionale di prevenzione dell'influenza 2001–2005 (fase 2005–2006)

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: —

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, decisione sul proseguimento a lungo termine

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia

Lingua: francese (sintesi in francese e tedesco)

Valutazione dell'efficacia della legge federale sulla parità dei sessi

Mandante: Ufficio federale di giustizia

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1b, Eliminare gli ostacoli di diritto pubblico, incoraggiare la concorrenza sul mercato interno e restaurare la fiducia nell'economia

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco, francese

Promovimento dell'integrazione – Valutazione del programma e dell'esecuzione del programma prioritario 2004–2007; rapporto intermedio

Mandante: Ufficio federale della migrazione

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 1998–15, Condurre una politica d'integrazione attiva

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, base per il programma prioritario 2008–2011

Destinatario: Consiglio federale, Parlamento

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, analisi dell'efficacia, analisi dell'economicità

Lingua: tedesco

Valutazione dei principi della strategia di promozione cinematografica per gli anni 2003–2005

Mandante: Ufficio federale della cultura

Mandato legale di valutazione: Legge sul cinema (art. 12)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 2000–22, Messaggio concernente la revisione della legge sul cinema

Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Analisi dell'efficacia

Lingua: tedesco, francese

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Coerenza della cooperazione bi- e multilaterale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Mandante:	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo 2003–2, Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo
Obiettivo:	Resoconto, capitalizzazione dell'esperienza
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Analisi dell'efficacia
Lingua:	inglese

Esposizione universale Expo 05 Aichi – Rapporto finale del Commissariato generale

Mandante:	Presenza Svizzera
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 2, Immagine della Svizzera all'estero
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese, inglese

3.2 Sicurezza

Nessun oggetto